



MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 9 aprile 2008

CORSO DI FORMAZIONE A VIGILE PERMANENTE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Formazione

Area I – Coordinamento e Sviluppo della Formazione

A cura di:

Dott. Ing. Sergio Inzerillo

Versione 1.0 – Dicembre 2010

File: **D.Lgs. 9 aprile 2008 rev1** - reperibilità D.C.F. Roma

Riservato alla circolazione interna ad uso esclusivamente didattico



CORSO DI FORMAZIONE PER VIGILI PERMANENTI

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 9 aprile 2008



Il D.Lgs. 81/08

Corso di formazione per i VV.F. permanenti in ingresso.

Premessa

Come è noto il C.N.VV.F. svolge, in materia di sicurezza antincendio, un ruolo centrale attraverso l'assolvimento di svariati compiti, tra i quali la prevenzione incendi, la vigilanza, la polizia amministrativa e giudiziaria, la formazione, l'assistenza alle imprese. Come azienda, allo stesso tempo, deve "adeguarsi" alle norme dettate dal legislatore in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Analizzeremo pertanto di seguito, brevemente, i contenuti del d.lgs.81/08 applicato al C.N.VV.F. affinché il Vigile neo assunto possa avere una prima sommaria conoscenza di quella che è l'organizzazione della sicurezza nel Corpo, ed acquisisca una sensibilità ed una consapevolezza del ruolo che ciascun lavoratore ha all'interno di un sistema di gestione della sicurezza.

Gli infortuni

Gli infortuni sul lavoro in Italia costituiscono una realtà con la quale è doveroso confrontarsi, come mostra la tabella 1, relativa al fenomeno infortunistico dal 2005 al 2009 (fonte INAIL). Si può notare un trend decrescente anche se bisogna tener conto della crisi economica che ha ultimamente fortemente influenzato il mercato del lavoro (*meno lavoro – meno infortuni*).

Infortuni in Italia					
	2005	2006	2007	2008	2009
Numero Totale	795.562	925.886	870.000	775.927	696.863
Mortali	1.124	1.205	1.058	829	767

Nel mondo ogni anno muoiono circa 220.000 persone per incidenti sul lavoro (25 p/h) e 120 ml rimangono ferite e 160 ml **malattie collegate**.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i rapporti statistici ufficiali degli ultimi anni mettono in evidenza un rilevante numero e varietà di situazioni incidentali verificatesi sia durante le operazioni di soccorso che all'interno delle sedi di servizio, che durante l'addestramento. Nell'anno 2008, a causa degli infortuni sul lavoro, sono state registrate 70.877 giornate di assenza dal servizio che, se rapportate all'organico complessivo di personale di qualifica vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto (oltre 25.000 unità), porta ad una media di 2,8 giornate di assenza per ciascun operatore, con costi diretti e sociali non facilmente quantificabili. Tali dati, associati a quelli degli anni precedenti, forniscono una lettura che non appare molto confortante, visto che evidenzia un numero di infortuni professionali che, in generale, rimane costante intorno ad un numero di casi compreso tra circa 2.000 e 2.200.



E' necessario altresì evidenziare che l'infortunio, avvenuto in sede risulta in aumento e che la maggior parte degli infortuni gravi sono causati da imprudenza ovvero sottovalutazione del pericolo, o in alternativa da distrazione e da equivoci con gli altri operatori del soccorso.

Lo svolgimento dell'attività operativa può comportare l'accadimento di incidenti in scenari spesso caratterizzati da situazioni di rischio complesse e dall'evoluzione non prevedibile. Tali rischi possono essere affrontati da operatori professionali i quali, oltre ad avere una adeguata preparazione fisica, tecnica ed operativa, necessaria ad assicurare la corretta percezione dei pericoli incombenti, siano adeguatamente protetti con i corretti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Evidentemente tali situazioni di rischio derivano dallo svolgimento di processi di lavoro contraddistinti da particolari esigenze connesse sia alla tipologia di servizio tecnico-operativo espletato che alle peculiarità organizzative delle strutture del Corpo Nazionale inerenti la gestione del personale, dei mezzi e delle attrezzature impiegati nell'attività di soccorso.

La normativa in materia di tutela della sicurezza e salute

Il d.lgs.81/08

Dal punto di vista normativo, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 626/94 il Corpo Nazionale, al pari delle altre aziende italiane, ha dovuto adeguare in forma sostanziale il proprio orientamento in materia di sicurezza dei lavoratori con l'adozione di provvedimenti formali e sostanziali che hanno inciso sia sull'organizzazione delle proprie strutture centrali e periferiche, che sul concreto espletamento delle attività istituzionali affidate.

Il d.lgs. n. 81/2008 ed il successivo d.lgs. 106/2009, oltre a confermare le disposizioni del d.lgs. 626/94, introducono il concetto di *sistema di gestione della sicurezza sul lavoro*, sulla base di quanto indicato dall'articolo 16 (*delega di funzioni*) e dall'articolo 30 (*modelli di organizzazione e di gestione*). In questo modo, la gestione della sicurezza diviene processo integrato in un nuovo modello di organizzazione aziendale fondata sulla disciplina, sul monitoraggio e sul controllo di tutte le figure, appositamente individuate, che hanno specifiche responsabilità nei processi di lavoro.

Per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come correttamente previsto dall'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 81/08 (modificato dal d.lgs. 106/09), l'elaborazione e la messa in pratica di tali concetti non può tuttavia prescindere da una corretta valutazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative anche finalizzate alla tutela della salute e sicurezza del personale durante la conduzione di operazioni e di attività istituzionali che tengano conto di quanto detto in premessa.

Le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro applicabili al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco derivano dall'evoluzione storica, politica e sociale del nostro Paese.

A causa di queste peculiarità, tuttavia, il quadro normativo di riferimento per i vigili del fuoco è molto articolato, con disposizioni e principi che sono deducibili da:

- leggi e regolamenti che disciplinano la materia a livello nazionale;
- norme contrattuali specifiche per i vigili del fuoco;
- decreti, circolari e disposizioni emanati dall'Amministrazione.

Si riporta un breve excursus della legislazione sul lavoro in Italia che ha portato alle norme oggi vigenti, applicabili in particolare al Corpo nazionale, da cui sono successivamente derivate le linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione o desunte dalla giurisprudenza.

Tale panoramica sulla normativa attualmente vigente in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro porta a scomporre tale normativa in due grandi filoni:

- un filone di carattere e portata più generale (Costituzione, Codice Civile, Codice Penale);
- un filone più tecnico relativo a particolari situazioni di lavoro.



Nel 1930, con Regio Decreto n. 1398 viene approvato il nuovo Codice Penale (“Codice Rocco”), che agli articoli 437 e 451 introduce due distinte fattispecie di reato: rispettivamente quella di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e quella di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

È poi con l’avvento della Costituzione del 1948, e in particolare con gli articoli 1, 32, 35, 36, 37, 38 e 41, che si è affermato che la salute è tutelata, da un lato, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e, da un altro lato, come limite all’esercizio dell’iniziativa economica privata. (“**la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.....**” (art. 32), “.....l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla **sicurezza**, alla libertà ed alla dignità umana” (art. 41).

L’approvazione del Codice Civile, di cui al Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, ed in particolare l’articolo 2087 pone a carico del datore del lavoro il dovere di tutelare la salute del lavoratore; per l’esattezza viene stabilito che: “.....l’imprenditore adotta nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Il “debito di sicurezza” a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori implica una presunzione di responsabilità civile a loro carico per ogni danno subito dai lavoratori, salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le idonee misure di prevenzione, non solo richieste da leggi specifiche, ma anche dai tre principi generali dell’art. 2087 (particolarità del lavoro, esperienza, tecnica). Il lavoratore dovrà solo dimostrare il danno ed il nesso causale.

Per quanto riguarda il “filone” tecnico si possono elencare una serie di interventi a livello legislativo che di seguito si riassumono: DPR n. 547 del 27 aprile 1955, dettante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; DPR n. 164 del 7 gennaio 1956, dettante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; DPR n. 303 del 19 marzo 1956 dettante norme generali per l’igiene del lavoro; DPR n. 320 del 20 marzo 1956, dettante norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo; DPR n. 321 del 20 marzo 1956, dettante norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa; DPR n. 322 del 20 marzo 1956, dettante norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione; DPR n. 323 del 20 marzo 1956 dettante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici e la Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, dettante norme a tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Per quanto concerne il DPR 19.03.1956 n. 303 e il DPR 27.04.1955 n. 547 il testo venne modificato dal D.lgs. n. 626/1994 e poi compendiato ed aggiornato dal d.lgs. 81/2008.

Con DPR n. 1124, del 30 giugno 1965, inoltre, viene approvato il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


In ultimo il d.lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal d.lgs. 106/09, in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, tenendo conto delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro negli ultimi anni, coordina, riordina e riforma le principali norme vigenti e capi saldi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono state sopra elencate, sostituendole con una sorta di “codice unico”.


A differenza del precedente regime normativo, dettato sostanzialmente dai regolamenti in materia antinfortunistica ed igiene sul lavoro risalenti agli anni cinquanta, il *nuovo approccio* è fondato sulla valutazione, mitigazione, prevenzione, protezione e gestione dei rischi, mediante il coinvolgimento e la formazione continua di tutte le figure aziendali, individuate come soggetti responsabili della realizzazione e dell’attuazione di un sistema fondato sulla sicurezza sul lavoro.



In questo modo, il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, il medico competente, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, diventano gli elementi strutturali del *nuovo approccio*, con precisi obblighi e responsabilità.

Il testo è costituito da 306 articoli suddivisi in XIII titoli e ben 51 allegati, come di seguito riportato:





Il **Titolo I – Disposizioni comuni** è certamente il più importante ai fini dell’esame delle ricadute sugli obblighi all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infatti il Titolo I, organizzato in 6 Sezioni, disciplina gli obblighi, le responsabilità e le possibili sanzioni previste a carico delle figure cardine della norma: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti antincendio e primo soccorso, nonché altre figure.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

TITOLO I PRINCIPI COMUNI	CAPO I	Disposizioni generali (1-4)		
	CAPO II	Sistema istituzionale (5-14)		
	CAPO III	Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro	Sezione I	Misure di tutela e obblighi (15-27)
			Sezione II	Valutazione dei Rischi (28-30)
			Sezione III	Servizio di Prevenzione e Protezione (31-35)
			Sezione IV	Formazione, Informazione Addestramento (36-37)
			Sezione V	Sorveglianza Sanitaria (38-42)
			Sezione VI	Gestione delle Emergenze (43-46)
			Sezione VII	Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori (47-52)
	CAPO IV	Disposizioni finali	Sezione VIII	Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e della malattie professionali (53-54)
Sezione I			Sanzioni (55-60)	
		Sezione II	Disposizioni in tema di processo penale (61)	



Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato I	Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato II	Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte di datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.10)
Allegato III	Cartella sanitaria e di rischio
Allegato IV	Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato V	Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato VI	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato VII	Verifiche di attrezzature

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato VIII	Dispositivi di protezione individuale
Allegato IX	Norme di buona tecnica
Allegato X	Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a
Allegato XI	Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato XII	Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato XIII	Prescrizioni di sicurezza e di salute e la logistica di cantiere
Allegato XIV	Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di lavori
Allegato XV	Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili



Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XVI	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato XVII	Idoneità tecnico professionale
Allegato XVIII	Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato XIX	Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato XX	Costruzione e impiego di scale portatili
Allegato XXI	Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato XXII	Contenti minimi del Pi. M. U. S.
Allegato XXIII	Deroga ammessa per ponti su ruote a torre

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XXIV	Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato XXV	Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato XXVI	Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato XXVII	Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato XXVIII	Prescrizione per la segnaletica di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnaletica delle vie di circolazione
Allegato XXIX	Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato XXX	Prescrizioni per i segnali acustici



Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XXXI	Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato XXXII	Prescrizioni per i segnali gestuali
Allegato XXXIII	Prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico (movimentazione carichi)
Allegato XXXIV	Addetti ai videoterminali
Allegato XXXV	Lavoratori esposti a vibrazioni
Allegato XXXVI	Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
Allegato XXXVII	Radiazioni ottiche

Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XXXVIII	Valori limite di esposizione professionale (agenti chimici)
Allegato XXXIX	Valori limiti biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria (piombo e suoi componenti ionici)
Allegato XL	Divieti
Allegato XLI	Norme tecniche UNI EN (agenti chimici)
Allegato XLII	Elenco di sostanze, preparati e processi (agenti chimici)
Allegato XLIII	Valori limite di esposizione professionale (agenti chimici)
Allegato XLIV	Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici



Allegati al D.Lgs. 81/2008

Allegato XLV	Segnale di rischio biologico
Allegato XLVI	Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato XLVII	Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento (agenti biologici)
Allegato XLVIII	Specifiche per processi industriali (agenti biologici)
Allegato XLIX	Ripartizioni delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato L	(articolo 293, articolo 294, comma2, lettera d, articolo 295, commi 1 e 2) (atmosfere esplosive)
Allegato LI	Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Campo di applicazione

Il nuovo decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal D. Lgs 626/1994, definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza ed i meccanismi di delega delle funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori. **L'art. 3 comma 1 del d.lgs.81/08 recita che "Il presente decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.**

L'elaborazione e la messa in pratica di tali concetti non può tuttavia prescindere da una corretta valutazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato ed alle peculiarità organizzative finalizzate alla tutela della salute e sicurezza del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, come previsto dall'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 81/08 (modificato dal d.lgs. 106/09).

L'art. 3 comma 2 infatti così recita:

*"Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, (...) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal **Corpo dei vigili del fuoco**, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (...)*

Con questo articolo il legislatore ha voluto sottolineare l'evidente specificità del lavoro svolto dal C.N.VV.F., obbligato ad intervenire a tutela della pubblica incolumità, anche in condizioni di personale



esposizione al rischio, in contrasto con le prioritarie misure generali di tutela richiamate dall'articolo 15 del d.lgs. 81/08.

Queste “particolari esigenze” saranno pertanto a breve (entro maggio 2011) regolamentate con decreto interministeriale; in sostanza l'emanando decreto, nel sottolineare che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non può comportare un abbassamento delle misure di sicurezza e prevenzione, richiama le procedure, i capitoli, le linee guida finalizzate alla tutela della sicurezza dell'operatore, chiamato al prioritario dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, adottate dal CNVVF.

E' importante sottolineare che il C.N.VV.F., al di là delle norme soprariportate, ha da sempre elaborato norme, capitoli d'acquisto, procedure tecniche, addestrative e di formazione particolarmente severe, proprio per compensare il rischio aggiuntivo cui può essere esposto l'operatore VV.F. nell'arco della vita lavorativa.

Questo approccio e questa attenzione alla sicurezza non riguarda soltanto le operazioni di soccorso tecnico urgente, come risulterebbe forse più ovvio e naturale pensare, ma riguarda a pieno titolo anche le attività di addestramento e formazione svolte nelle sedi operative, durante le quali il V.F. viene preparato ad affrontare i futuri pericoli, o impegnato nelle attività di aggiornamento e mantenimento della propria intergrità fisica. Nell'ultimo paragrafo della presente dispensa, si farà cenno alla sicurezza nelle operazioni di soccorso e nell'addestramento.

Con decreto del M.I., di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute del 30/12/2008, sono state definite all'art. 1 le aree operative, riservate e con esigenze analoghe del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; si considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe i luoghi di lavoro dove il personale, permanente e volontario, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge, anche occasionalmente, la propria attività di servizio, permane durante il servizio o si addestra utilizzando impianti, mezzi e attrezzature finalizzati all'attuazione dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché quelle aree dove vengono svolte attività di analisi, ricerca, laboratorio e collaudi connessi al servizio di soccorso e prevenzione.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nelle aree così individuate, viene effettuata esclusivamente dal personale dell'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, che si sostituisce in tutto e per tutto ai tradizionali organi di vigilanza (A.S.L., Ispettorato del lavoro, ecc.). L'Art. 13 c. 1 bis del D.Lgs. 81/2008 riprendendo quanto sopra riportato, così recita: *“Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei **vigili del fuoco** la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”*.



I soggetti del d.lgs. 81/2008 nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

La figura che segue mostra, in coerenza con quanto contenuto nel d.lgs.81/08 e smi, l'organigramma della sicurezza aziendale che comprende oltre alle figure interne, anche figure esterne all'azienda, che possono intervenire nel sistema di gestione della sicurezza.



Di seguito si riportano i soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008, quali attori fondamentali per l'attuazione delle prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, precisando per ognuno di loro, la fisionomia che assumono all'interno della realtà aziendale del Corpo nazionale.

Gli aspetti relativi alla comunicazione, restano basilari affinché i lavoratori assumano il ruolo di protagonisti nel conseguimento della sicurezza: tutela dei propri diritti ma anche consapevolezza dei propri doveri.

IL DATORE DI LAVORO

“Datore di lavoro” art. 2, c. 1, lett. b) - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.


Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.



Con il **D.M.I. 21/5/2007**, sono stati individuati i Datori di Lavoro negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno. Per il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro sono:

- **Il Capo Dipartimento per gli Uffici di sua diretta collaborazione;**
- **I Direttori Centrali per i rispettivi Uffici dipendenti;**
- **I Direttori regionali e i Comandanti provinciali per gli Uffici periferici, nell'ambito delle rispettive sedi.**

Si riporta a lato copia dell'allegato al citato decreto, ove si individuano i DL per il DIP VVF



Il D.L. rappresenta il motore principale ed il fulcro attorno al quale ruota l'intera organizzazione aziendale della sicurezza; è il D.L. che traccia una politica della sicurezza, fissa gli obiettivi e controlla i risultati. A tal fine il legislatore ha previsto una serie di obblighi a carico del D.L., distinti tra delegabili e non.

"Obblighi del datore di lavoro non delegabili"

art. 17 - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;**
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.**

Gli obblighi previsti per il D.L. dal D.Lgs. 81/2008, sono gli stessi che, in caso di delega di funzioni, possono ricadere in capo ai dirigenti ad eccezione dei rapporti con il servizio prevenzione e protezione e con il medico competente. Importante evidenziare che la delega di funzioni non esclude mai l'obbligo di vigilanza da parte del Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Si riportano di seguito integralmente gli obblighi previsti dal legislatore a carico del Datore di lavoro.



“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

art. 18 - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

I. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a)** nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b)** designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c)** nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d)** fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e)** prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f)** richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g)** inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis)** nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h)** adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i)** informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l)** adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m)** astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n)** consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o)** consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p)** elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q)** prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;



r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo,

la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



IL DIRIGENTE

“Dirigente” art. 2, c. 1, lett. d) - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

La **qualifica dirigenziale** si caratterizza per l'attribuzione di un potere decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l'andamento e la vita dell'azienda o di parte di essa. Il Dirigente infatti può adottare scelte operative ed imprimere, sia pure nell'osservanza delle direttive di carattere generale e programmatico del D.L., un indirizzo all'attività del ramo di azienda a Lui attribuito (ufficio, area, servizio, laboratorio, ecc); questo risulta uno dei passaggi più importanti ai fini del funzionamento dell'asse di comando e controllo Datore di lavoro – Dirigente – Preposto.

Il D.Lgs. 81/2008 richiede infatti al datore di lavoro di utilizzare al meglio le risorse aziendali, al fine di organizzare il sistema prevenzionale, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di conoscenze professionali adeguate tra i vari soggetti coinvolti.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle funzioni che possono essere attribuite con incarico ai Dirigenti:

- A. Annotare ed analizzare le occasioni di rischio manifestatesi, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
- B. Individuare e segnalare al D.L ed al R.S.P.P. le misure di prevenzione e protezione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
- C. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- D. Individuare i preposti nell'ambito della propria area di competenza e fornire il nominativo all'Ufficio del R.S.P.P. per i successivi adempimenti di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 37 comma 2.
- E. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti (tramite i preposti da lui stesso individuati), nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione, qualora siano stati messi a loro disposizione.
- F. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, secondo l'organizzazione prevista dal datore di lavoro e contenuta nel piano di emergenza.
- G. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- H. Comunicare al D.L. ed al R.S.P.P. gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del d.lgs.81/2008, la sicurezza e l'igiene dei locali e degli edifici assegnati in uso.
- I. In caso di affidamento dei lavori all'interno della sede, ovvero dell'unità produttiva, adempiere a quanto contenuto nell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 – contratti d'opera e contratti d'appalto.
- J. Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori al Datore di Lavoro.
- K. Prendere e adottare tutte le misure urgenti o immediate ovvero definitive che, nell'ambito e nel limite dei propri poteri, siano idonee a ridurre o eliminare rischi accertati.
- L. Che venga rispettato il divieto di fumo negli ambienti di lavoro.



IL PREPOSTO

“Preposto” art. 2, c. 1, lett. e) - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Generalmente è affidata al Datore di lavoro o ai dirigenti l'individuazione dei preposti nell'ambito della propria area di competenza, in coerenza alla organizzazione della sicurezza nel Comando; si ricorda che queste sono figure subordinate al Dirigente e da Lui stesso individuate, con il compito di collaborare laddove le dimensioni dell'azienda o dei settori in cui questa è divisa non consentono al Dirigente di governare ogni fase e luogo di lavoro. In pratica il preposto è un incaricato della sorveglianza e del controllo del lavoro di un gruppo di lavoratori da lui dipendenti (funzionalmente), dotato di poteri di supremazia sugli stessi e sottoposto a sua volta a ordini e direttive dei superiori (es. capo archivistica, capo officina, capo reparto, capo squadra, capo ufficio, ecc.). Non sarebbe pertanto necessario che la qualità del preposto risultasse da una formale documentazione, perché viene automaticamente identificato prendendo come riferimento le mansioni in concreto esercitate in base alla ripartizione interna delle competenze (preposto di fatto).

Tuttavia il D.Lgs. 81/08 ha reso obbligatoria la nomina di tali figure (quando necessarie, come già illustrato); è opportuno tener conto che non sono necessari titoli professionali o particolari qualifiche ma soltanto che si tratti di persone tecnicamente capaci. Il Datore di Lavoro o il Dirigente pertanto dovrà individuare e “riassumere” a ciascun preposto quelli che sono i loro compiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; compito del preposto è di vigilare affinché il lavoro, oltre che essere eseguito in base ai programmi, si svolga in condizioni di sicurezza, nell'ambito delle misure apprestate dai superiori, delle disposizioni da essi impartite e del rispetto delle regole di comune prudenza, diligenza e perizia, esigendo altresì che i lavoratori rispettino le varie norme ed usino i dispositivi di protezione individuale, qualora previsti, verificandone la funzionalità. *Per esempio, la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza di una officina, nell'autorimessa, nel laboratorio autoprotettori, ecc può essere affidata ad un preposto (capo turno autorimessa, capo officina, magazziniere, ecc), che dovrà controllare il rispetto delle misure di sicurezza predisposte con ODG e nelle norme comportamentali).*

Il D.Lgs. 81/2008 prevede all'art. 37 comma 2 che i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il preposto è la vera figura di snodo della sicurezza del lavoro, avendo pure l'obbligo di riferire al datore di lavoro o al dirigente le problematiche riscontrate.



Si riporta di seguito integralmente l'art. 19 del D.lgs. 81/08, relativo agli obblighi del preposto.

“Obblighi del preposto” - art. 19 - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' articolo 37.*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ED IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.)

“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” art.2, c.1, lett.f)-D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Sono state specificate quali sono le attitudini e capacità adeguate che deve possedere il RSPP, che è pertanto una figura con un ben preciso bagaglio di conoscenze certificabili, che deve essere formato secondo i programmi scaturiti dall'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 2006 e con un obbligo di aggiornamento quinquennale (minimo 40 ore).

La designazione del R.S.P.P. rientra, come già detto, tra gli obblighi indelegabili del D.L. Il R.S.P.P. è di fatto un consulente specializzato del D.L., e pertanto figura di fiducia del D.L.

Oltre alla capacità ed i requisiti professionali stabiliti dall'art. 32, il R.S.P.P. deve essere una figura che conosce a fondo la realtà lavorativa, con comprovate capacità relazionali e che gode della stima dei lavoratori (art. 50 c.1 lett.c).

Soltanto attraverso una stretta collaborazione ed una condivisione vera e reale degli obiettivi tra il vertice aziendale ed il R.S.P.P. si può ottenere un effettivo miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

“Addetto al servizio di prevenzione e protezione” art. 2, c. 1, lett. g) - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)

Anche il Servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.), inteso come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, in virtù di quanto sopra detto è essenzialmente concepito, come struttura unica, in grado di supportare il Datore di Lavoro.

L'adeguatezza del S.P.P. è anch'esso un fattore di prioritaria importanza e rilevanza; spetta al D.L. il compito di valutare la consistenza numerica delle figure da adibire a tale incarico. I compiti del S.P.P. sono di seguito riportati:

“Compiti del Servizio di prevenzione e protezione” - art. 33 - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.



IL MEDICO COMPETENTE

“Medico Competente” art. 2, c. 1, lett. h) - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Il M.C. va nominato unicamente nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, nei confronti dei soggetti esposti a rischio specifico tabellato. Il medico competente non è infatti una figura presente in tutte le aziende.

I casi più comunemente riscontrabili nelle sedi VVF per i quali è richiesta la sorveglianza sanitaria, riguardano:

- i lavoratori che operano in postazioni munite di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni.
- i lavoratori che effettuano con continuità movimentazione manuale dei carichi, intesa sia come il sollevamento di un peso, sia come deposizione, trazione e spinta dello stesso.
- i lavoratori esposti continuamente, secondo i parametri di legge, a rischi specifici tabellati (saldature, cambio olio, ecc.);

E' evidente che, come si dirà più avanti, il requisito di base affinché si possa parlare di esposizione ad un rischio specifico e si attivi quindi la sorveglianza sanitaria sul soggetto esposto, è che ci sia, per i casi sopra riportati, la caratteristica di continuità e ripetitività nel tempo dell'attività “pericolosa”. Sarà cura del M.C. monitorare ed aggiornare l'elenco del personale esposto, oltre che tenere in efficienza le cassette di pronto soccorso ed individuare i rischi (per quanto di propria competenza) presenti in ogni specifica attività aziendale.

Nei comandi provinciali VVF la tendenza in atto da alcuni anni è quella di far coincidere il medico incaricato con il medico competente. Si sottolinea che l'art. 41 comma 4 del d.lgs.81/08 stabilisce che le visite mediche preventive, periodiche, per cambio mansione, preassuntive e di follow up, effettuate dal Medico Competente ai sensi della sorveglianza sanitaria, “*sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti*”.

A norma di legge le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, per quanto riguarda la realtà del C.N.VV.F. (personale permanente e volontario) sono:

- tutte le attività di “guida e conduzione” di veicoli stradali, imbarcazioni, mezzi aerei, per le quali è richiesto il possesso di patente di guida, incluse quelle rilasciate con limitazione (non in servizio di soccorso);
- tutte le operazioni di movimentazione ed utilizzo di piattaforme, gru, mezzi speciali, movimentazione terra e merci, ecc.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 25 “Obblighi del Medico Competente.



“Obblighi del Medico Competente” art. 25 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

I. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; **e)** consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) (lettera soppressa dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” - art. 2, c. 1, lett. i) - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Fin dall’emanazione del D.Lgs. 626/94, l’introduzione della figura del R.L.S., ha costituito uno dei punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza basata sulla condivisione da parte di tutti i lavoratori, degli obiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.

Il D.Lgs. 81/2008 ha messo in atto un rafforzamento di questa figura, per quanto riguarda le prerogative che è in grado di esercitare.

Il R.L.S. rappresenta il collettore attraverso il quale veicolare le esigenze dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di rappresentarli nelle sedi opportune, previste dal legislatore.

Si riportano di seguito integralmente le attribuzioni demandate dal legislatore al R.L.S.:

“Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

art. 50 - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*



2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 47

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



R.L.S.

numero di lavoratori	numero dei rappresentanti	ore di permesso
fino a 200	1	Le modalità di designazione e di elezione nonché il tempo di lavoro retribuito sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
201-1000	3	
Oltre 1000	6	
fino a 15 dipendenti	Elezione diretta	
Oltre i 15 dipendenti	Elezione o designazione nell'ambito delle rappresentanze sindacali	

97



Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno (art. 47 c. 4).

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (art. 47 c. 5).

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione (art. 47 c. 6).

LA FORMAZIONE DEL R.L.S.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (G.U. 3 febbraio 1997, n. 27).

Art. 2 (Formazione del rappresentante per la sicurezza)

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) la valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di **trentadue ore**, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.



R.L.S.



IL LAVORATORE

“Lavoratore” art. 2, c. 1, lett. a) - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Il lavoratore è il principale interlocutore dei soggetti responsabili dell'attuazione della sicurezza individuati dalla legge e, fondamentale innovazione, è considerato soggetto non più passivo, da tutelare, ma impegnato in un ruolo attivo per salvaguardare la propria e altrui salute.

Nei confronti del lavoratore esiste pertanto, da parte del D.L. e del dirigente, un obbligo d'informazione, formazione e, attraverso i rappresentanti eletti o designati, di consultazione nei casi previsti dalla Legge. Il D.L. deve altresì dotare il lavoratore dei mezzi necessari e adeguati per tutelare la propria ed altrui sicurezza.

Il ruolo del lavoratore viene affrontato dall'articolo 20, in cui si evidenzia la frase cardine che disciplina la figura, contenuta nel comma 1, che recita: “*Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*”. Si vede che il lavoratore, in questo modo, diventa un soggetto consapevole e responsabile delle proprie azioni, nonché in grado, sulla base della formazione ricevuta, di saper individuare le proprie esigenze.

I punti successivi forniscono ulteriori indicazioni sugli obblighi del lavoratore, soprattutto in relazione al fatto di mantenere un ruolo diligente ed attivo nel segnalare problematiche in materia di sicurezza o comunque di partecipare alla costruzione della sicurezza nel luogo di lavoro. Altresì il lavoratore è obbligato a non compiere di propria iniziativa attività o azioni che non sono di propria competenza e che potrebbero ledere la sicurezza di altri lavoratori, nonché sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla norma o richiesti dal medico competente (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. 19.02.2007, n. 3790 – “Il comportamento del lavoratore il quale si sottragga ripetutamente, senza giusto motivo, all'obbligo di sottoporsi alla visita di controllo del suo stato di salute, legittima, in dipendenza della gravità della relativa violazione, il licenziamento da parte del datore di lavoro”).

Infine i lavoratori che operano in regime di appalto o subappalto sono tenuti all'esposizione della tessera con fotografia.



Obblighi dei lavoratori - Art. 20 - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.



I rischi connessi all'attività lavorativa

La valutazione dei rischi

La valutazione di tutti i rischi da parte del D.L. e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Introdotta per la prima volta con il D.Lgs. 626/94, essa rappresenta l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori la quale vede nel D.L. il protagonista attivo della sicurezza in azienda; costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare tutta l'organizzazione aziendale preposta a garanzia della salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi, così come prevista dal D.Lgs 81/2008, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per fare una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del proprio personale; tale valutazione dovrà portare alla programmazione degli interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;
- la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- a) assenza di rischio da esposizione;
- b) presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
- c) presenza di un rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.

Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico.

Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione dei rischi è condotta secondo precisi criteri procedurali, tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono il processo di "valutazione del rischio".

L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il D.L.

E' evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il D.L. dovrà allo scopo avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, in primis del R.S.P.P., peraltro in larga misura indicate nell'art. 18 del decreto e delle quali si è già detto nella prima parte di questa dispensa.

In primo luogo è opportuno prevedere che al processo di valutazione/gestione dei rischi partecipi l'intera "linea" aziendale rappresentata dai dirigenti e dai preposti; gli stessi sono infatti, al



contempo, depositari di importanti conoscenze e titolari di obblighi, per cui è opportuno prevedere un loro ampio coinvolgimento in questa fase del processo.

La valutazione è guidata e gestita da un soggetto scelto dal D.L., vero e proprio consulente specializzato (RSPP), che si avvale del servizio di protezione e prevenzione, e dalla partecipazione del M.C.: essi forniscono il loro contributo di conoscenze, per il rispettivo ambito professionale, utili all'inquadramento (e qualificazione) dei rischi lavorativi e alle strategie più idonee per il loro contenimento.

La valutazione si avvale, inoltre, del contributo del R.L.S. il quale da un lato, laddove adeguatamente formato (art. 37 comma 10), è a sua volta ravvisabile come una specifica risorsa tecnica, e dall'altro lato costituisce il punto di riferimento ed il collettore delle specifiche conoscenze, esperienze e valutazione dei lavoratori, che pure rivestono grande importanza nel processo di controllo dei rischi lavorativi.

Il documento di valutazione dei rischi dovrà comprendere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati :

- in occasione di modifiche significative del processo produttivo
- a seguito di modifiche significative dell'organizzazione del lavoro
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità

Quando il documento viene rielaborato le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo la classificazione principale dei rischi da valutare:



CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

RISCHI PER LA **SICUREZZA** DOVUTI A RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA

- STRUTTURE
- MACCHINE
- IMPIANTI ELETTRICI
- SOSTANZE PERICOLOSE
- INCENDIO-ESPLOSIONI

A

RISCHI PER LA **SALUTE** DOVUTI A RISCHI DI NATURA IGIENICO - AMBIENTALE

- AGENTI CHIMICI
- AGENTI FISICI
- AGENTI BIOLOGICI

B

RISCHI PER LA **SICUREZZA E LA SALUTE** DOVUTI A RISCHI TRASVERSALI OD ORGANIZZATIVI

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- FATTORI PSICOLOGICI
- FATTORI ERGONOMICI
- CONDIZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

C



La riunione periodica (Art. 35 comma 1)

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione è convocata dal datore, anche tramite il s.p.p., e deve essere ripetuta per significative variazioni condizioni di esposizione o introduzione di nuove tecnologie.

Il datore di lavoro:

- Organizza i rapporti con i servizi pubblici competenti
- Designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (addetti antincendio)
- Informa i lavoratori
- Programma gli interventi, fornisce le istruzioni e adotta i provvedimenti per l'abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato
- Prende i necessari provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore possa prevedere le misure adeguate per evitare un pericolo grave ed immediato



Aspetti normativi inerenti gli infortuni dei vigili del fuoco

Rimane sempre vigente l'obbligo di denuncia di infortunio, secondo l'articolo 54 del DPR 1124/65, da effettuarsi dal datore di lavoro nel termine di due giorni, all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Per autorità locale di pubblica sicurezza si intende la Questura per infortuni occorsi in comuni capoluogo di provincia, mentre si intende il Sindaco per gli altri comuni. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima all'autorità portuale o consolare competente. Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati. La denuncia deve indicare:

- 1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
- 2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- 3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;
- 4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
- 5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
- 6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per quanto riguarda il registro infortuni, attualmente conforme a quello previsto dal DM 12/09/1958, attuativo dell'articolo 403 del DPR 547/55 deve essere compilato in occasione di ogni infortunio dei dipendenti con prognosi di almeno un giorno.

Riepilogando, dunque possiamo schematizzare gli obblighi a cui oggi, in attesa dell'applicazione del d.lgs. 81/08, sono soggetti i datori di lavoro ed i dirigenti dei vigili del fuoco, in caso di infortunio di un dipendente:

a) infortuni fino a tre giorni	indicazione sul registro degli infortuni
b) infortuni oltre i tre giorni	indicazione sul registro degli infortuni denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza



La sicurezza nelle operazioni di soccorso

Si è già detto che con l'art. 3 comma 2 il legislatore ha voluto sottolineare l'evidente specificità del lavoro svolto dal C.N.VV.F., obbligato ad intervenire a tutela della pubblica incolumità, anche in condizioni di personale esposizione al rischio, in palese contrasto con le prioritarie misure generali di tutela richiamate dall'articolo 15 del d.lgs. 81/08. Questo approccio e questa attenzione alla sicurezza non riguarda soltanto le operazioni di soccorso tecnico urgente, come risulterebbe forse più ovvio e naturale pensare, ma riguarda a pieno titolo anche le attività di addestramento e formazione svolte nelle sedi operative, durante le quali il V.F. viene preparato ad affrontare i futuri pericoli, o impegnato nelle attività di aggiornamento e mantenimento della propria intergità fisica.

Per tali motivi nell'emanando decreto di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs.81/08 (c.d. decreto delle "particolari esigenze"), verranno sancite alcune esclusioni dall'obbligo di valutazione dei rischi, di seguito elencate:

- Non costituiscono luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione del Titolo II del decreto 81/08 le aree operative in cui il Corpo nazionale ha il dovere di intervenire per la pubblica incolumità e la tutela dei beni e dell'ambiente, i campi base di soccorso, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità.
- Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dal documento di valutazione dei rischi le attività in cui il personale opera al fine di assicurare il soccorso pubblico. In tali circostanze il vigile del fuoco ha l'obbligo di intervenire sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta, adottando le tecniche e le procedure ritenute più idonee ed applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario in relazione all'urgenza e gravità dell'attività da espletare.
- Sono altresì escluse dalla valutazione dei rischi le attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale è chiamato a partecipare al di fuori degli impianti o delle strutture di pertinenza del Corpo nazionale. In tal caso le operazioni vengono condotte dopo la preventiva pianificazione delle attività e l'informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attività da compiere, sotto la direzione tecnica di un responsabile dell'attività operativa, designato dal datore di lavoro in qualità di dirigente ai sensi del d.lgs. 81/08.
- Sono altresì escluse dalla valutazione dei rischi e dalla redazione del documento di valutazione dei rischi, nonché dall'ottemperamento di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del d.lgs. 81/08 (*Cantieri temporanei o mobili*), quelle attività effettuate, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni, in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione di lavori di costruzione, riparazione, demolizione, risanamento, puntellamento, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, le opere di bonifica e di sterro, nonché gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di insediamenti provvisori. Tutte le attività vengono in ogni caso realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente ai sensi del d.lgs. 81/08.

E' evidente che tali particolarità non possono comportare un abbassamento delle misure di sicurezza e prevenzione, e per tale motivo vengono richiamate le procedure, i capitolati, le linee guida finalizzate alla tutela della sicurezza dell'operatore, da sempre adottate dal CNVVF. Inoltre il rischio residuo che permane deve comunque essere mitigato e contenuto nelle possibili conseguenze per



l'operatore Vigile del fuoco, attraverso l'adozione di provvedimenti di protezione che si sviluppano nelle seguenti fasi (in ordine di importanza):

1) FORMAZIONE BASICA, AGGIORNAMENTO ED ADDESTRAMENTO GIORNALIERO

da svolgere presso strutture centrali (formazione basica ed aggiornamento) e periferiche (aggiornamento ed addestramento) con programmi standardizzati – sotto la guida di formatori ed istruttori professionali – che prevedono l'insegnamento e l'apprendimento di tecniche e procedure di intervento nonché l'acquisizione di conoscenza sulle risorse tecniche disponibili; di capacità e di comportamenti idonei per fronteggiare gli eventi incidentali e le situazioni di pericolo con adeguato condizionamento professionale.

2) PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI CONTRASTO AGLI EVENTI INCIDENTALI ED ALLE CONNESSE CONDIZIONI E SITUAZIONI DI RISCHIO

Costituiscono l'aspetto che può influenzare di più, in assoluto, il livello di rischio potenziale connesso ad un determinato scenario, anche a prescindere da ulteriori e successivi elementi caratterizzanti l'attività svolta. La corretta applicazione di procedure di intervento è quindi il più importante fattore su cui agire per il contenimento dei rischi residui sull'intervento e perciò va affrontato per primo. Quanto sopra non richiede peraltro risorse economiche aggiuntive ma solamente l'attivazione di processi evolutivi degli atteggiamenti mentali e di comportamento delle strutture operative dei Comandi.

3) SCELTA ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il personale dovrà essere in possesso e saper al meglio utilizzare le attrezzature e gli indumenti protettivi individuali aventi funzione di Attrezzature di Protezione Individuale (API).

L'impiego dei mezzi di protezione individuale è di grandissima importanza ed i gestori dell'emergenza (R.O.S.) debbono poter contare su operatori adeguatamente protetti. Questo aspetto, pure essenziale, viene inserito al secondo posto dopo l'organizzazione dell'intervento, in quanto a poco servirebbe la protezione individuale ad operatori impiegati in interventi pianificati e condotti in maniera non corretta.

4) DISPONIBILITÀ DI ATTREZZATURE ADEGUATE

La disponibilità di attrezzature adeguate, moderne, efficienti, efficaci ed utilizzate da operatori ben addestrati è un altro fattore che contribuisce a contenere il rischio residuo sull'intervento.

5) IMPIEGO DEGLI AUTOMEZZI

L'efficienza, l'adeguatezza e l'idoneità degli automezzi, nonché la disponibilità di validi autisti sono aspetti importanti, soprattutto nel momento di "picco" durante il trasferimento all'intervento. Il "fattore automezzi" risulta meno incisivo sull'andamento specifico degli infortuni, rispetto ai tre che lo precedono. Tuttavia in termini complessivi, l'impiego delle attrezzature fisse sul mezzo (es. autogrù, autoscala) richiedono capacità aggiuntive, oltre a quelle di guida, che interagiscono sensibilmente con le situazioni di rischio.

La sicurezza nelle attività di addestramento e formazione

Anche nel caso della formazione degli operatori VV.F., come già detto, non si può prescindere dall'obbligo di replicare e simulare condizioni di rischio il più possibile analoghe a quelle purtroppo riscontrabili nella realtà ai fini del massimo addestramento del personale.

In tale condizione pertanto occorre operare in modo da contemperare l'esigenza della massima sicurezza in addestramento e formazione senza peraltro eliminare operazioni di rischio residue alle quali l'operatore V.F. deve essere preliminarmente e sistematicamente abituato.



Alla riduzione del rischio in fase addestrativa concorrono i seguenti punti, da sempre adottati e seguiti dal CNVVF:

1. Idoneità psicofisica, protocolli sanitari, controlli in fase di pre-selezione ed in itinere, regole di igiene nel lavoro;
2. efficienza fisica, formazione motoria finalizzata alla prestazione professionale;
3. definizione di metodi, tempi e procedure di addestramento, propedeuticità;
4. collaudi, verifiche periodiche e prove delle attrezzature impiegate per l'addestramento;
5. DPI e vestiario.

